

DISCIPLINE

*Da osservarsi per l' esecuzione del Decreto
del Vice-Presidente 6 Agosto 1803 Anno
II.*

Tutti i Ministeri rendono responsali i proprj Impiegati, le Autorità, e Capi d'Ufficio da loro dipendenti della produzione da farsi delle Fedi da ciascheduno degl' Impiegati stessi entro il termine di tre mesi al Protocollo del rispettivo Ufficio.

II. I Capi di qualunque Dicastero preven-
gono gl' Impiegati, che nella Petizione per
riportare la fede, debbano indicare, oltre il
nome, e cognome, anche l'età, la paternità,
lo stato, ed il tempo dello stabile domicilio.

III. Gli stessi Capi potranno a norma de'
casi far presentare anche più d'una fede,
qualora l' Impiegato abbia avuto domicilio in
più luoghi, e nasca il dubbio, ch' egli abbia
delinquito anche fuori del luogo del domicilio.

IV. Quegl' Impiegati, l' origine de' quali
non fosse nel Territorio della Repubblica Italiana
producono i Certificati del luogo dell'
origine stessa, e di quello ove hanno avuto
il loro stabile domicilio.